

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2726

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2004

—————

Norme in materia previdenziale per i giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi il numero dei giudici onorari impegnati in funzioni giurisdizionali, sia pure per un periodo limitato, è considerevole e supera l'organico stabile della magistratura togata. Fette consistenti di giurisdizione sono affidate a giudici di pace, giudici onorari aggregati (goa), giudici onorari di tribunale (got), Giudici onorari di diverso tipo l'espletamento di funzioni giudiziarie di carattere generale che vengono svolte con particolare competenza e finiscono per costituire elemento fondamentale per lo smaltimento di parte del carico giudiziario.

Tutti svolgono una funzione apprezzata e, in massima parte, dedicano in via esclusiva la loro attività alla funzione di giudice, sospendendo o riducendo l'attività professionale che costituisce spesso il punto di partenza o il punto di ritorno della propria attività lavorativa.

La distinzione tra giudice togato e giudice cosiddetto onorario appare collegata solo alla durata delle funzioni e non può avere alcuna influenza discriminatoria sulla identità del titolare della funzione giudiziaria, sulla sua retribuzione, sui doveri e sui diritti che derivano dal ruolo che svolge nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Giudici togati e giudici onorari esaminano, istruiscono, decidono controversie che riguardano, a diversi livelli, cittadini che chiedono di far valere in via giudiziaria i loro diritti. Non vedo quindi, come si possa considerare diverso il loro *status* professionale.

La natura cosiddetta indennitaria della retribuzione del lavoro svolto dal giudice onorario è una *fictio*, tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di un impegno a tempo pieno che richiede formazione, aggiornamento, diligenzæ qualità.

Non va, inoltre, trascurato il rilievo che è volontà politica - cui ha corrisposto una precisa volontà del legislatore - di riversare sui giudici onorari porzioni sempre più rilevanti di giurisdizione che, tra breve, toccheranno livelli percentuali almeno uguali rispetto alle controversie smaltite dai giudici togati.

Tuttavia il lavoro svolto con professionalità, costanza, dedizione ed impegno, viene ad essere compensato solo con una retribuzione a cottimo senza salvaguardare la posizione previdenziale durante la durata dell'incarico per cui la posizione previdenziale ove esiste verrebbe con il lavoro di giudice di pace, interrotta o depauperata costringendo l'avvocato (o il soggetto diverso) a indebolire la propria posizione previdenziale.

Lo Stato - come ha già fatto per i goa - deve riconoscere di essere tenuto a versare agli enti previdenziali (nel caso degli avvocati alla Cassa forense) i contributi spettanti in proporzione alle somme corrisposte periodicamente per l'attività di giudice di pace.

Nessun rilievo può avere la durata del lavoro svolto (un anno, quattro anni, dieci anni) in quanto si tratta di lavoro retribuito cui si deve rapportare una necessaria posizione previdenziale.

È evidente che l'attuale condizione giuridica dei giudici di pace e l'assenza di contribuzione previdenziale appare in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione.

D'altra parte si tratta, come già detto, di soggetti che, per fare il giudice di pace, rinunciano spesso a svolgere altra attività lavorativa già inserita in uno specifico settore professionale. Gli avvocati - per la incompatibilità sancita dalla legge - rinunciano almeno in parte a svolgere attività professionale e a riscuotere compensi.

Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di soggetti anziani già pensionati, ma di giovani professionisti il cui impegno giurisdizionale bisogna tutelare e incentivare.

Il legislatore dovrà farsi carico di apprestare strumenti legislativi che prevedano la tutela previdenziale del giudice di pace con contribuzione a carico dello Stato e con possibilità di far valere il periodo di lavoro esplicito come giudice onorario ai fini della iscrizione alle Casse professionali alla stessa stregua di quanto oggi avviene per alcune funzioni pubbliche e parlamentari.

Una possibile soluzione del problema è data dall'applicazione del principio dell'attrazione del reddito del giudice di pace nel reddito professionale, alla stregua dell'attività svolta da amministratori, sindaci, custodi, e così via.

È evidente che va rispettato insieme al principio di tutela previdenziale quello dell'unicità della posizione presso un solo ente previdenziale (per gli avvocati la Cassa forense).

Se un avvocato, un professionista sceglie nell'ambito del proprio lavoro di diversificare la propria attività svolgendo, spesso, alternativamente, la professione forense e la funzione di giudice di pace, con particolare riferimento alle proprie capacità e competenze, derivanti dall'iscrizione all'albo di avvocato, in tal caso non può, nè deve essere penalizzato, in quanto la diversa attività che egli svolge nel tempo è sempre riferibile alla propria attività professionale.

In un quadro di flessibilità del lavoro (di quello autonomo e professionale) è necessario un intervento legislativo ministeriale.

Al lavoro retribuito va aggiunta, in proporzione, la contribuzione previdenziale a carico dello Stato, senza distinzione di sorta. La normativa deve essere ovviamente retroattiva.

Non è pensabile che al lavoro già svolto di giudice di pace non si debba attribuire tutela previdenziale rapportata alla retribuzione già riscossa. La tutela previdenziale non può comportare disuguaglianze di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 21 novembre 1999, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Indennità*). - 1. L'indennità di cui all'articolo 11 corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa di previdenza ed assistenza e comunque entro il tetto massimo di euro 1.500 mensili. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla Cassa forense sono versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previste dalle norme in vigore.

2. I giudici di pace iscritti alla Cassa possono chiedere il computo ai fini dell'accREDITAMENTO della relativa contribuzione, delle indennità percepite anteriormente e comunque entro il limite massimo di otto anni. La domanda è accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute in pagamento per i singoli anni. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, per ogni anno dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti in base alle disposizioni allora vigenti.

3. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'Albo professionale degli avvocati,

sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. Il contributo alla gestione di cui al comma 3 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della presente legge corrisposta ai giudici di pace entro il tetto massimo di euro 1.500 mensili.

5. Hanno diritto all'accredito di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione della somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

6. Per il versamento del contributo di cui al comma 4 si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Ai soggetti di cui al comma 3 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 3 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio della funzione, se

posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni.

9. I giudici di pace che hanno esercitato la funzione possono chiedere l'iscrizione alla gestione speciale con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo alla data di inizio della funzione o comunque non oltre il decimo anno. La domanda è accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità, ricevute per ciascun anno. Alla domanda deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della istanza da parte della gestione, il pagamento in unica soluzione o mediante trenta-sei rate mensili, uguali e consecutive, dell'importo determinato dall'INPS, che deve essere calcolato secondo le disposizioni e le aliquote vigenti per i singoli anni e comunque in misura non inferiore a euro 500.

10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei contributi assicurativi, nonché, per i soli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

11. I giudici di pace titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti sono tenuti all'iscrizione alla gestione speciale. I giudici di pace titolari di pensione di vecchiaia a carico della Cassa forense, possono chiedere i supplementi di pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980, e successive modificazioni. Per i giudici di pace titolari di pensione a carico di forme

previdenziali diverse, il trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

2. La domanda di computo e la domanda di iscrizione alla gestione speciale, di cui rispettivamente ai commi 2 e 9 dell'articolo 11-*bis* della legge 21 novembre 1999, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

